

## Delibera n° 137

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 gennaio 2015**

**oggetto:**

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'INIZIO E DELLE VARIAZIONI SUCCESSIVE DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE BIOLOGICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1.2.2012, IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**RICHIAMATO** il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 6 luglio 2012 con cui è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

**CONSIDERATO**, in particolare, che con la citata deliberazione giuntale è stato stabilito che gli operatori biologici sono tenuti a notificare alla Regione l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1219 del 26 giugno 2014 con la quale sono state introdotte ulteriori disposizioni volte alla semplificazione delle procedure a carico degli operatori biologici e degli altri soggetti delegati per la notifica dell'inizio e delle variazioni delle attività di produzione biologica e per la presentazione dei programmi annuali relativi alle produzioni biologiche, ed in particolare è stato stabilito quanto segue:

a) di esentare gli operatori biologici, gli agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, o le associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale, delegati dagli stessi operatori biologici alla notifica dell'inizio e delle variazioni delle attività, dall'obbligo di trasmettere la suddetta notifica alla Regione mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

b) di prevedere che i soggetti di cui al punto a) trattengano l'originale della notifica di inizio attività e variazione, sottoscritta e soggetta ad imposta di bollo

ai sensi di legge, garantendo la reperibilità di tali documenti alle Autorità di controllo;

c) di prevedere che, entro trenta giorni dal rilascio della notifica di inizio attività e variazione, gli operatori biologici o i soggetti dagli stessi delegati, ivi compresi i soggetti mandatari per la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, trasmettano con posta certificata all'indirizzo di posta certificata dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della notifica e l'assolvimento dell'imposta di bollo, copia della ricevuta di accettazione stampata a seguito del rilascio della notifica e copia del documento di identità dell'operatore biologico interessato;

d) di prevedere che gli operatori biologici possano delegare la presentazione dei programmi annuali relativi alle produzioni biologiche di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 agosto 2012, ai soggetti cui è stato conferito mandato per la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato già conferito, oppure ai professionisti del settore o alle associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale, mediante apposito formale atto;

**DATO ATTO** che le succitate deliberazioni della Giunta regionale n. 1261/2012 e n. 1219/2014 sono state comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma non pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**RITENUTO** necessario inserire in maniera organica in un unico atto tutte le disposizioni procedurali inerenti la presentazione della notifica dell'inizio dell'attività di produzione biologica e le variazioni successive e disporre la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**RICHIAMATO** l'articolo 3, comma 3, lettera l), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) in ordine alle competenze dell'ERSA in materia di tenuta dell'elenco regionale degli operatori biologici;

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,  
la Giunta regionale, all'unanimità,

## **DELIBERA**

**1** la notifica dell'inizio e delle variazioni delle attività di produzione biologica sono effettuate nel rispetto delle procedure di seguito elencate:

a) gli operatori biologici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, sono tenuti a notificare alla Regione l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il

Sistema Informativo Biologico (SIB) presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

b) per le finalità di cui alla lettera a) gli operatori biologici delegano i Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la tenuta e l'aggiornamento del relativo fascicolo aziendale, mediante specifica integrazione del mandato stesso, oppure gli agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, o le associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale, mediante apposito atto formale di delega;

c) i professionisti del settore e le associazioni biologiche di cui alla lettera b) richiedono alla Direzione competente l'abilitazione a operare sul SIB in nome e per conto degli operatori deleganti;

d) gli operatori biologici, gli agronomi, i periti agrari e agrotecnici iscritti nei relativi ordini e collegi professionali o le associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale, delegati dagli stessi produttori biologici alla notifica dell'inizio e delle variazioni delle attività, sono esentati dall'obbligo di trasmettere alla Regione la notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

e) i soggetti di cui al punto d) trattengono l'originale della notifica di inizio attività e variazione, sottoscritta e soggetta ad imposta di bollo ai sensi di legge, garantendo la reperibilità di tali documenti alle Autorità di controllo;

f) entro trenta giorni dal rilascio della notifica di inizio attività e variazione, gli operatori biologici o i soggetti dagli stessi delegati, ivi compresi i soggetti mandatari per la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, trasmettono con posta certificata all'indirizzo di posta certificata dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della notifica e l'assolvimento dell'imposta di bollo, copia della ricevuta di accettazione stampata a seguito del rilascio della notifica e copia del documento di identità dell'operatore biologico interessato;

g) gli operatori biologici possono delegare la presentazione dei programmi annuali relativi alle produzioni biologiche di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 agosto 2012, ai soggetti cui è stato conferito mandato per la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato già conferito, oppure ai professionisti del settore o alle associazioni biologiche che contano almeno dieci associati sul territorio regionale, mediante apposito atto formale.

**2.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE